

TABELLA SINOTTICA ESAMI INTEGRATIVI, ESAMI PRELIMINARI, ESAMI DI IDONEITA' NELL'AMBITO DELLE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE – AGGIORNATO AD APRILE 2024 – A CURA DEL SERVIZIO ISPETTIVO DELL'USR PER IL PIEMONTE

FONTI	RICHIAMI TESTUALI ALLE FONTI LEGISLATIVE E/O REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO	
FONTI NORMATIVE E REGOLAMENTARI PRIMA E DOPO L'O.M. n. 55/2024	ESAMI INTEGRATIVI, art. 4 D.M. n. 5/2021	ESAMI IDONEITA', art. 5 - 6 D.M. n. 5/2021
	<p>COMMISSIONE E TEMPI SVOLGIMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La commissione è presieduta come indicato a destra ed è composta da almeno tre docenti della classe a cui il candidato aspira e comunque che devono rappresentare tutte le discipline per le quali il candidato sostiene gli esami - TEMPI: in unica sessione speciale che deve svolgersi prima dell'inizio delle lezioni - Il dirigente scolastico definisce con anticipo il calendario e lo comunica a tutti i candidati 	<p>COMMISSIONE E TEMPI SVOLGIMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - È presieduta dal ds o suo delegato e composta da tutti i docenti della classe a cui il candidato aspira, da tutti i docenti delle discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, eventualmente integrate dalle discipline degli anni precedenti - In unica sessione speciale che deve svolgersi prima dell'inizio delle lezioni - Il dirigente scolastico definisce con anticipo il calendario e lo comunica a tutti i candidati
<p>d. lgs. 62/2017, art. 14 D.M. n. 5.2021, artt. 5-6-7; O.M. Esame di stato N. 45/2023 (scorso a.s.); per l'a.s. 2023.24 v. sotto il richiamo all'O.M. n. 55 del 22.3.2024</p>		<p>COSA FA LA COMMISSIONE NOMINATA COME ISTRUTTORIA PRE – ESAME:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La disamina delle programmazioni dei candidati per valutarne la conformità ai curricula ordinamentali che è condizione indispensabile per l'ammissione
	<p>CHI PUO' SOSTENERE GLI ESAMI INTEGRATIVI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, per essere ammessi (per passaggio) a classe corrispondente ad altro percorso o indirizzo di studi o articolazione 	<p>CHI PUO' SOSTENERE ESAMI DI IDONEITA' E QUALI SONO I REQUISITI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gli esterni per accedere a una classe successiva alla prima o che abbiano cessato le frequenze prima del 15 marzo

	<ul style="list-style-type: none"> - Gli studenti NON AMMESSI alla classe successiva in sede di scrutinio finale, per essere ammessi a classe corrispondente ad altro percorso o indirizzo di studi, articolazione, opzione a quella frequentata con esito negativo 	<ul style="list-style-type: none"> - Gli interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, per accedere a una classe successiva a quella per la quale hanno l'ammissione. - Tutti i candidati devono essere in possesso di diploma di sc. sec I grado o analogo titolo estero riconosciuto in Italia. Sono dispensati coloro che compiono i 18 anni entro il g. prima quello delle prove scritte degli esami. - Gli alunni in istruzione parentale devono sostenere annualmente gli esami di idoneità alla classe successiva
	<p>NON SONO TENUTI A SOSTENERE TALI ESAMI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gli studenti dei percorsi quadriennali - Gli studenti dei corsi per adulti di secondo livello 	<p>NON SONO TENUTI A SOSTENERE TALI ESAMI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gli studenti dei percorsi quadriennali - Gli studenti dei corsi per adulti di secondo livello
		<p>SU COSA SOSTENGONO GLI ESAMI I CANDIDATI AMMESSI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Su tutte le discipline per le quali sostengono l'esame di idoneità per l'anno per il quale non sono in possesso della promozione -
	<p>I CANDIDATI SU COSA SOSTENGONO GLI ESAMI?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sostengono gli esami su tutte le discipline o parti di discipline relative agli anni di percorso (anche già frequentato ma in altro indirizzo di studio) non coincidenti con quello di provenienza - Possono anche consistere solo in prove di lingue straniere non presenti nel percorso di provenienza 	<p>E I CANDIDATI ESTERNI PROVENIENTI DA ALTRI CORSI DI STUDIO?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sostengono gli esami su tutte le discipline o parti di discipline relative agli anni di percorso (anche già frequentato ma in altro indirizzo di studio) per i quali non sono in possesso di idoneità
	<p>IN COSA CONSISTONO LE PROVE D'ESAME?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositive, pratiche, orali, per accertare la preparazione dei candidati nelle varie discipline 	<p>IN COSA CONSISTONO LE PROVE D'ESAME?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositive, pratiche, orali, per accertare la preparazione dei candidati nelle varie discipline - Il candidato che sostiene prove d'esame relative a più anni di corso, svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione per ciascun anno di studio

		<ul style="list-style-type: none"> - La valutazione delle prove deve essere distinta per ciascun anno.
	<p>CHI NON DEVE SVOLGERE ESAMI INTEGRATIVI, CASI PARTICOLARI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli studenti iscritti al primo anno di corso possono chiedere entro e non oltre il 31.1. dell'anno in corso il passaggio ad altro corso di studi previo svolgimento di colloquio diretto ad accertare eventuali carenze formative per le quali devono essere approntati i necessari interventi didattici integrativi da svolgere durante l'anno scolastico. - Gli studenti che terminano con successo il primo anno di studi ma chiedono il passaggio in seconda ad altro indirizzo di studi, anche in questo caso si prevede il colloquio come sopra 	<p>CANDIDATI CON DSA CERTIFICATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La commissione sulla base della certificazione, individua le modalità di svolgimento delle prove e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali
	<p>VALUTAZIONE ESAMI PER ANNO DI CORSO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Supera gli esami chi consegue il punteggio minimo di 6/10 in ciascuna delle discipline oggetto di prova 	<p>VALUTAZIONE ESAMI PER ANNO DI CORSO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Supera gli esami chi consegue il punteggio minimo di 6/10 in ciascuna delle discipline oggetto di prova
O.M. n. 55 del 22.3.2024	ESAME DI STATO 2023.24	N.B. E' l'art. 5 che si occupa degli ESAMI PRELIMINARI dei CANDIDATI ESTERNI ALL'ESAME DI STATO
<u>Art. 5, comma 1</u>	<p>Situazione dei candidati esterni non in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe o che comunque necessitano per altre ragioni qui specificate di dover sostenere esami preliminari</p>	<p><i>L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso della promozione o dell'idoneità all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare volto ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell'ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.</i></p>

<p>Art. 5, co. 3 – 4 – 5 (si rinvia ai co. 6 e 7 per ulteriori fattispecie meno ricorrenti)</p>	<p>Situazione dei candidati esterni in possesso di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento che comunque devono sostenere esami preliminari</p>	<p>3. I candidati esterni provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento sono tenuti a sostenere l'esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente ordinamento relative agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle sostengono comunque l'esame preliminare anche sulle discipline o conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultima classe.</p> <p>4. I candidati in possesso dei titoli di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), sostengono l'esame preliminare solo sulle discipline e sulle conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultimo anno.</p> <p>5. I candidati in possesso di promozione o idoneità a una classe di altro corso di studio sostengono l'esame preliminare solo sulle discipline e conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento alle classi precedenti l'ultima nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno del vigente ordinamento.</p>
<p><u>Art. 5, co. 2</u></p>	<p>In cosa consistono le prove degli esami preliminari?</p>	<p><i>Gli esami preliminari consistono in prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/ esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, idonee ad accertare la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami preliminari relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove è distinta per ciascun anno.</i></p>
<p><u>Art. 5, co. 8 e 9</u></p>	<p>Quando si svolgono di norma gli esami preliminari? Secondo quali modalità si svolgono? Come viene elaborato il calendario di svolgimento?</p>	<p>8. L'esame preliminare è sostenuto di norma nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti l'ultimo.</p> <p>9. Il dirigente/ coordinatore, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento dell'esame preliminare. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere l'esame preliminare operando per</p>

		<i>sottocommissioni composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede</i>
<u>Art. 5, co. 10 - 11</u>	Qual è il punteggio minimo degli esami preliminari per essere ammessi all'esame di stato? E in caso di non superamento dell'esame di stato, qual è il valore dell'esame preliminare comunque superato?	<i>10. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova; in caso di valutazione di prove relative a più anni di corso ai sensi del comma 2, il punteggio minimo di sei decimi deve essere conseguito in tutte le prove, per tutti gli anni di corso. 11. L'esito positivo dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato ovvero di mancata presentazione all'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del percorso di istruzione secondaria di secondo grado</i>
<u>Art. 5, co. 12</u>	Se non si supera l'esame preliminare, può essere comunque riconosciuta l'idoneità all'ultima classe?	<i>In caso di non ammissione all'esame di Stato, il consiglio di classe o l'eventuale commissione può riconoscere al candidato l'idoneità all'ultima classe ovvero a una delle classi</i>